

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Nella seduta del 13/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce di avere ricevuto, da parte dell'intermediario resistente, richiesta di pagamento della somma di € 8.853,78, in virtù di fideiussione, a garanzia di un finanziamento concesso al coniuge. Afferma, tuttavia, di non aver rilasciato alcuna garanzia, per il finanziamento in questione, pur avendo prestato, in data 23.9.2008, una fideiussione, a fronte di un'apertura di credito, per € 10.000, accordata al marito, e "completamente saldata". Deduce di non avere ricevuto alcuna informativa, in relazione al nuovo finanziamento concesso al debitore e allo stato di insolvenza di quest'ultimo. La ricorrente domanda, pertanto, la liberazione dalla garanzia concessa e il risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 5.000,00, comprensivi di spese legali per la fase stragiudiziale e il tentativo di mediazione infruttuosamente esperito.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando di avere concesso nuovo credito al debitore garantito. In proposito, l'intermediario osserva che, a far data dal gennaio 2012, il debito garantito ha registrato costanti incrementi, a seguito di ripetuti sconfinamenti, fino a raggiungere, nel mese di settembre dello stesso anno, l'ammontare di € 10.999,98. Al fine di andare incontro alle esigenze del cliente, l'8 novembre dello stesso anno, l'intermediario concedeva un mutuo chirografario di €

12.000, con contestuale estinzione dell'affidamento, “*trasformando, di fatto, l'affidamento a revoca in un affidamento a scadenza*”. Senonché, dal 19/2/2015, il soggetto garantito non ottemperava al pagamento delle rate di mutuo. A seguito di numerosi solleciti, in data 03.11.2016, l'intermediario inviava una raccomandata A/R, anche alla garante, per comunicare la decadenza del beneficio del termine e la costituzione in mora e, successivamente, la comunicazione di classificazione a sofferenza. Quanto alla presunta mancata verifica della solvibilità del debitore principale, l'intermediario ribadisce di non avere stato concesso nuovo credito, bensì di avere realizzato “*un'operazione di ristrutturazione del debito*”, preceduta, comunque, da apposita istruttoria. Precisa inoltre che, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla trasparenza bancaria, la Banca ha inviato alla ricorrente, annualmente e tramite il servizio Postel, la prevista comunicazione di informazione sulla garanzia concessa (periodo 31/12/2008 – 31/12/2016) e che siffatte comunicazioni non sono mai state contestate dalla ricorrente.

DIRITTO

Osserva, preliminarmente, il Collegio che la ricorrente afferma, innanzi tutto, di ritenere estraneo il rapporto obbligatorio per il quale è richiesto il pagamento al perimetro della fideiussione concessa, che sarebbe circoscritta all'apertura di credito. Senonché, il richiamo, da parte della stessa ricorrente, alla disciplina contenuta nell'art. 1956 c.c., induce a ritenere che l'affermata estraneità del fideiussore possa discendere esclusivamente dall'eventuale liberazione, in virtù della richiamata disposizione codicistica, non già dalla natura della garanzia (fideiussione *omnibus*, fino all'importo di € 13.000).

La questione sottoposta al Collegio verte, dunque, sulla liberazione del fideiussore, ex art. 1956 c.c., ai sensi del quale “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

La disposizione sopra richiamata costituisce un'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass., n. 394/06; Cass., n. 4112/16), imponendo al creditore un obbligo di salvaguardia della sfera giuridica del fideiussore per obbligazioni future, onde consentire a quest'ultimo di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (cfr. ABF Coll. Milano, decisione n. 3018/12).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questo Arbitro, il fideiussore ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'avvenuta concessione di credito, in assenza di previa autorizzazione del garante, e la conoscenza, da parte del creditore, dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del soggetto garantito, nei termini indicati (cfr. Cass., n. 4112/16; ABF Coll. Milano, decisione n. 129/2014).

Nel caso di specie, non è controversa l'assenza di una preventiva autorizzazione, da parte del fideiussore, quanto, piuttosto, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende, per il creditore, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione. L'intermediario, infatti, contesta che la concessione del mutuo per estinguere l'indebitamento derivante dalla precedente apertura di credito possa essere qualificata in termini di “nuovo credito”, trattandosi di una mera operazione di “ristrutturazione del debito garantito”.

Al riguardo, osserva il Collegio che la concessione del mutuo, ancorché per ripianare un preesistente indebitamento, costituisce erogazione di credito, ai sensi dell'art. 1956 c.c., a nulla rilevando la considerazione del profilo economico dell'operazione e, in particolare, la sua eventuale riconducibilità a una forma di ristrutturazione del debito (cfr. ABF Coll. Milano, decisione n. 3018/12). Orienta in tal senso la considerazione della *ratio* della

disposizione sopra richiamata, ove si consideri che anche una diversa modalità di gestione di un rapporto preesistente può condurre a un pregiudizio dell'interesse del fideiussore a non subire un deterioramento incolpevole della propria posizione (in senso conforme, cfr. Cass., n. 4112/16, per il rilievo che l'ipotesi contemplata dall'art. 1956 c.c. – *i.e.*, l'aver "fatto credito" - non richiede l'instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo, ma comprende "anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria"). Nel caso di specie, d'altronde, per effetto dell'operazione contestata, si è verificato un incremento delle somme accordate al debitore, dagli originari € 10.000, a € 12.000.

Quanto agli ulteriori requisiti, osserva il Collegio che la ricorrente non ha fornito elementi probatori in merito alla conoscenza, da parte dell'intermediario, del grave deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, al momento della concessione del mutuo, limitandosi ad affermare che l'intermediario "non ha effettuato le opportune verifiche di solvibilità". Al riguardo, dall'esame delle controdeduzioni e della documentazione prodotta dall'intermediario, si evince che, al momento della concessione del mutuo, il debitore aveva utilizzato l'apertura di credito oltre i limiti dell'affidamento – per poco meno di mille euro –, non avendo provveduto a effettuare versamenti sul conto corrente affidato. La concessione del mutuo, d'altronde, è stata motivata, in sede istruttoria, con la non "adeguatezza" dello strumento del fido, rispetto alle esigenze del cliente, la cui solvibilità è stata, tuttavia, favorevolmente valutata, sia in ragione dell'attività svolta (imprenditore agricolo, titolare di un'azienda, il cui valore stimato ammonterebbe a circa € 200.000), sia in ragione di preesistenti rapporti di mutuo, regolarmente rimborsati. Sempre in sede istruttoria, si rileva l'assenza di fatti pregiudizievoli, desumibili dal Cerved.

Le circostanze di fatto sopra riferite non integrano, tuttavia, gli estremi del requisito richiesto dall'art. 1956 c.c., ossia un deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, tale "da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito". Requisito, questo, che la ricorrente avrebbe, comunque, dovuto provare, unitamente alla sua conoscenza, da parte del creditore.

In definitiva, ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, per quanto riguarda, in particolare, la conoscenza, da parte dell'intermediario, al momento della concessione del credito, di un deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, tal da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS